



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.  
PROMOZIONE

**Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16012 - Data adozione: 30/10/2017**

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Bando attuativo della sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" annualità 2017. Modifiche all'Allegato 1 al decreto 11404 del 1/08/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD018376

## IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del 21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato dalla Commissione Europea”;

Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” (di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art. 16, paragrafo 2 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4/08/2017 C(2017)5633 Final che approva la terza modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 914 del 29/08/2017 con la quale è stato preso atto della versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della terza modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/5/2016 con la quale sono state approvate le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento sul PSR 2014/2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e s.m.i. con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” conformemente alle disposizioni contenute nella Delibera G.R. n. 518/2016, così come modificato dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 20/3/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 24/07/2017 “Regolamento (UE) n.1305/2013: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Disposizioni generali e specifiche per l’attuazione della sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – annualità 2017 con la quale è stata confermata l’allocazione delle risorse pari a 1.350.000 euro;

Visto il decreto n. 11225 del 28/07/2017 con il quale è stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” annualità 2017;

Visto il decreto n. 11404 del 1/08/2017 con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto bando;

Visto in particolare l’Allegato 1 al citato decreto n. 11404/2017, che ha sostituito l’Allegato A al decreto n. 11225 del 28/07/2017, contenente le disposizioni tecniche e procedurali modificate per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 (di seguito bando 3.2);

Considerato che le disposizioni inserite nel suddetto bando della sottomisura 3.2 prevedono la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare domanda di aiuto dal 4/09/2017 alle ore 13,00 del 11/12/2017;

Considerato che sono pervenuti a questo ufficio diversi quesiti sull’attribuzione del punteggio riferito al criterio 1 “Tipologia delle certificazioni di qualità” di cui al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione” bando 3.2 e che pertanto è necessario chiarire la modalità di attribuzione del suddetto punteggio;

Ritenuto quindi opportuno modificare il bando 3.2 nel modo seguente:

a) al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione” il testo dopo la tabella è così sostituito:

*“Per l’attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:*

▪ *Principio 1:*

- *per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti;*

- *per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le aggregazioni, di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1 “Richiedenti/beneficiari”, per le quali l’attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;*

- *per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati.*

▪ *Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.*

▪ *Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.*

▪ *Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.*

*Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.”*

Ritenuto opportuno apportare le suddette modifiche al bando 3.2 considerato che la scadenza del

termine per la presentazione delle domande di aiuto è il 11/12/2017;

Considerato che ad oggi non risultano presentate e chiuse domande di aiuto a valere sul bando 3.2;

## DECRETA

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare la seguente modifica: al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione” dell’Allegato 1 al decreto n. 11404 del 1/08/2017, il testo dopo la tabella è così sostituito:

*“ Per l’attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:*

▪ *Principio 1:*

- *per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti;*

- *per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le aggregazioni, di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1 “Richiedenti/beneficiari”, per le quali l’attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;*

- *per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati.*

▪ *Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.*

▪ *Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.*

▪ *Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.*

*Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.”*

2) di trasmettere il presente atto ai Settori competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” e ad ARTEA;

3) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**